



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI LOMBARDIA

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |             |          |            |
|--------------------------|-------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DE RUGGIERO | LUIGI    | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | DE RENTIS   | LAURA    | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | MARSEGLIA   | GIOVANNA | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |             |          |            |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2540/2016  
depositato il 27/04/2016

- avverso la sentenza n. 9109/2015 Sez:23 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di MILANO  
contro:

**difeso da:**

IOZZO PAOLO  
VIA LEOPARDI 7 20147 MILANO

**e da**

VOLPE GIAN MARIA GIUSEPPE  
VIA G.LEOPARDI 7 20100 MILANO

**proposto dall'appellante:**

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA E BRIANZA

**Atti impugnati:**

DINIEGO RIMBORSO IVA-ALTRO 2009

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 2540/2016

UDIENZA DEL

21/06/2017 ore 15:00

N°

2970/2017

PRONUNCIATA IL:

21/06/2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

05/07/2017

Il Segretario  
Il *ca*zionario

(A. Scavano)

*Scavano e Scavano*

## DECISIONE

Sull'appello presentato da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Monza e Brianza avverso la sentenza n. 9109/15 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano e depositata in data 11 novembre 2015.

### FATTO

La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso proposto da  
avverso provvedimento di diniego rimborso IVA anno 2009.

Appella l'Ufficio censurando la sentenza impugnata nel merito. Conclude per l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.

Si costituisce Interfinance s.p.a. ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude per il rigetto dell'appello con vittoria di spese del grado di giudizio d'appello.

La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 21 giugno 2017 e decisa in pari data in camera di consiglio.

### DIRITTO

L'appello è infondato.


Preliminarmente, in punto di fatto, occorre ricostruire la vicenda.

La (odierna appellata), in data 25 marzo 2010, acquista dal Fallimento il credito IVA (anno 2009) dell'importo di € 11.379,00, credito che, a sua volta, era stato chiesto a rimborso dal cedente con istanza del 22 marzo 2010.

L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Monza e Brianza, in data 3 luglio 2013, comunica alla cessionaria il rigetto della richiesta di rimborso eccependo la compensazione di detto credito con altri due crediti erariali (per il complessivo importo di € 21.301,54), derivanti da avvisi di accertamento notificati alla curatela fallimentare (rispettivamente nel 2005 e nel 2006) e relativi ad IVA dovuta dalla fallita per gli anni 2000 e 2001. Dunque, poiché il fallimento della società è stato dichiarato il 19 marzo 2002, è pacifico che i crediti eccepiti dall'Agenzia in compensazione sono crediti concorsuali *ante* dichiarazione fallimento, ossia si tratta di debiti fiscali maturati dalla fallita prima che venisse aperta la procedura concorsuale.

L'odierna appellata impugna il provvedimento di diniego eccependo che detti crediti erariali non fossero compensabili, in quanto si tratta di un credito dell'Erario nei confronti dell'imprenditore fallito, mentre il credito IVA di cui è stato chiesto il rimborso è un credito della curatela fallimentare poiché si riferisce ad attività compiute dal curatore in pendenza di procedura concorsuale (dal 19 marzo 2002 al 2009).

Il Giudice di prime cure accoglie la doglianza argomentando che *"E' pacifico tra le parti e deriva dalla disciplina della legge fallimentare, in particolare dall'art. 56 della stessa, che non sono compensabili i crediti vantati nei confronti del creditore poi fallito coi debiti nei confronti del fallimento. L'Agenzia, che è creditrice dell'imprenditore fallito per complessivi € 21.301,54 per l'IVA dovuta negli anni 2000 e 2001, sostiene peraltro*



*che il credito tributario (IVA) di cui la ricorrente si è resa cessionaria dal fallimento per € 11.379,00 è un credito dell'imprenditore fallito, riportato per trascinamento nella contabilità relativa agli anni successivi.*

*Senonché dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente risulta chiaramente che nell'anno 2009 del credito complessivo IVA esposto nella relativa dichiarazione in € 33.051,00, solo 21.672,00 rappresentava un credito maturato antecedentemente alla data della dichiarazione di fallimento, riportato per trascinamento nelle dichiarazioni annuali, mentre la restante parte di € 11.379,00 costituisce il credito via via maturato nel corso degli anni successivi al 19 marzo 2002 e fino al 2009 per effetto di attività imponibili compiute dal curatore del fallimento (da notare che la stessa memoria dell'Agenzia parla di credito antecedente riportato negli anni successivi al 2002 "facendogli subire anche degli incrementi o delle diminuzioni a seconda dell'attività esercitata". Il ricorso va pertanto accolto, per l'invalidità dell'atto di compensazione impugnato, con la condanna dell'Agenzia a rimborsare a Interfinance s.p.a. l'importo di € 11.379,00".*

Questo Collegio non può che ribadire la correttezza della decisione del Giudice di primo grado sia in punto di fatto sia in punto di diritto.

In punto di fatto, va ribadito che il credito IVA di € 11.379,00 -oggetto dell'istanza di rimborso- è un credito della curatela fallimentare, maturato nel corso della sua attività di accertamento del passivo e di liquidazione dell'attivo. Infatti, la stessa Agenzia nel ricorso in appello (pag. 6) afferma a chiare lettere che il credito IVA del fallito "trascinato" dalla curatela fallimentare nelle sue successive dichiarazioni IVA non era quello oggi eccepito in compensazione. In particolare, la stessa Agenzia dichiara che: "il periodo d'imposta, dunque, era iniziato per la \_\_\_\_\_ con IVA a credito di € 1.688,00 proprio per effetto del trascinamento del credito IVA maturato anteriormente".

Ne consegue che detto credito di € 1.688,00 è ampiamente riconducibile alla maggior somma del credito IVA di € 21.672,00, indicato dalla curatela fallimentare nella dichiarazione 2010 come importo da riportare "in compensazione".

In punto di diritto, poi, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio la sentenza di primo grado ha correttamente applicato l'art. 56 L.F. in quanto dal tenore letterale della norma è pacifico il principio diritto che un limite generale all'operatività della compensazione in sede di fallimento è che i crediti, anche se non scaduti, siano preesistenti alla apertura del fallimento o, quantomeno, discendano da un titolo anteriore. Ne consegue che è escluso che, come nel caso di specie, possa porsi in compensazione un credito vantato nei confronti del fallito prima dell'apertura della procedura concorsuale (ossia nel caso di specie quello di € 1.688,00) con un credito della curatela fallimentare maturato dopo la dichiarazione di fallimento (alias il credito IVA di € 11.379,00).

In conclusione, l'appello deve essere rigettato.

La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo (€ 800,00 oltre accessori di legge)

P.Q.M.

Rg. n. 2540/16

la Commissione tributaria regionale rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'Ufficio alla refusione delle spese del presente grado <sup>di</sup> giudizio che si liquidano complessivamente in € ~~1~~800,00, oltre accessori di legge.

Milano, 21 giugno 2017

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

